

## **IL CODICE DEL 1983 ULTIMO DOCUMENTO DEL VATICANO II**

Il Codice vigente è stato definito il Codice del Concilio e l'ultimo documento dello stesso Concilio Vaticano II. La sua riforma infatti è stata annunciata proprio in concomitanza della indizione del Vaticano II; tale collegamento è andato sempre di più consolidandosi nel prosieguo del tempo, fino alla sua promulgazione avvenuta lo stesso giorno 25 gennaio in cui era stato annunciato ventiquattro anni prima, e nei primi anni di impegno per la sua entrata in vigore, per la sua conoscenza e la sua messa in pratica.

Questo collegamento da una parte è stata la fortuna del nuovo codice, perché ha usufruito della buona fama e dell'accettazione dello stesso Vaticano II, dall'altra ha avuto le sue difficoltà, che ha dovuto affrontare la stessa recezione dello stesso Concilio Vaticano II, per la sua corretta conoscenza, interpretazione ed applicazione. Porta con sé la storia del Concilio Vaticano II, non escluse neppure le problematiche che si sono introdotte proprio in nome del Concilio. Porta ancora le tracce dei nodi dello stesso Concilio Vaticano II.

Noi nelle brevi note che ci è possibile presentare entro lo spazio molto limitato che abbiamo a disposizione, intendiamo anzitutto presentare il collegamento del Codice del 1983 al Vaticano II (1.); il cammino della revisione del Codice alla luce della Ecclesiologia del Vaticano II (2.); la presentazione del Codice come documento del Concilio (3.); alcune riflessioni conclusive sul nesso tra il Vaticano II e l'applicazione del nuovo Codice (4.).

Fin dall'inizio va detto che se il Codice da una parte è collegabile con il Vaticano II e alla sua luce va interpretato e applicato, come criterio generale, dall'altra è anche vero

che esso è anche un documento, l'ultimo del Vaticano II, che si presenta già come interpretativo dello stesso Concilio, in quanto emanato dall'autorità suprema della Chiesa, con la esplicita volontà di applicare il dettato conciliare a livello normativo.

## **1. Il Codice e la visione ecclesiologica del Vaticano II**

### *1.1 Contesto dell'annuncio della revisione del Codice piano-benedettino*

L'intenzione del Papa di rivedere il Codice di diritto canonico del 1917 (Codice piano-benedettino) fu manifestata lo stesso giorno (25 gennaio 1959) in relazione sia al sinodo diocesano di Roma, come pure all'evento ancora più importante della celebrazione di un Concilio Ecumenico, che sarebbe stato il Concilio Vaticano II. Fin dall'inizio i due eventi sinodali, soprattutto il Concilio Vaticano II, dovevano precedere il terzo evento (la revisione del Codice), che, ritenuto eminentemente disciplinare, non poteva non seguire alla riflessione e alle direttive degli altri due eventi. Di fatto le cose si svolsero proprio in questa direzione, anche se in tempi e nei modi forse non previsti dallo stesso Giovanni XXIII, il quale di fatto non poté accompagnare lo sviluppo del Concilio Vaticano II e tanto meno il cammino della riforma del Codice di diritto canonico.

### *1.2 Esigenza della revisione del Codice*

La revisione del Codice era emersa già da tempo e si imponeva da sé. I motivi per tale revisione erano diffusi. Il Codice del 1917 non era ritenuto più adeguato alla vita della Chiesa, benché il tempo di vita non fosse lungo: neppure cinquant'anni! Ma il Codice del 1917 era ritenuto vecchio, perché era nato già vecchio, proprio perché il suo scopo non era stato tanto e primariamente quello di fare una profonda revisione dell'ordinamento della Chiesa, ma quello di rendere più facilmente accessibile e certo il di-

ritto della Chiesa, liberandolo dalle incrostazioni pluriscolari che portava con sé. Il Codice in linea di principio riteneva la disciplina antica e pertanto secondo quella disciplina andava interpretato (cf. can. 6).

Di fatto il Codice piano benedettino più che una riforma della legislazione era stato una revisione piuttosto di stile e di forma, anziché uno svecchiamento degli istituti e delle norme. Per di più esso era stato elaborato ancora all'interno di una ecclesiologia di apologetica nella prospettiva prevalente di Chiesa società perfetta, che si presenta al mondo, più che come mistero di Dio nel tempo e nel mondo; come una società, sia pure con proprie caratteristiche. Il motivo ecclesiologico però per la revisione del Codice non era ancora tanto evidente, e certamente non appariva il più importante e il più necessario. Il motivo ecclesiologico per la revisione del Codice si rese sempre più evidente e necessario man mano che procedevano i lavori di preparazione al Concilio e i lavori dello stesso Concilio, che andava sempre di più caratterizzandosi per la sua riflessione sul mistero della Chiesa e sulla sua presenza e missione nel mondo, che portò alla costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* e alla costituzione pastorale della Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et Spes*.

Questa prima consapevolezza portò subito ad accantonare i lavori di revisione del Codice, da rinviare a Concilio Vaticano II concluso, il quale per altro nei suoi lavori non dimenticò mai l'impegno di revisione anche della disciplina della Chiesa, offrendo anche indicazioni, direttive, suggerimenti dei quali il futuro Codice avrebbe dovuto tenere conto. Il tema centrale del Vaticano II si rivelava sempre di più ecclesiologico; era inevitabile che esso si trasferisse anche nel campo della disciplina ecclesiastica e diventasse anche tema centrale per la revisione o riforma del Codice. Ed effettivamente ce n'era bisogno.

La macchina della revisione del Codice di Diritto Canonico si era mossa puntuale, ma essa fu subito fermata: non

era concepibile una riforma della disciplina se non alla luce del Concilio, non tanto perché il Concilio avrebbe dovuto interessarsi della disciplina della Chiesa, ma perché la disciplina non poteva non ispirarsi ai grandi principi di ecclesiologia che ci si aspettava dal Concilio stesso ed anche dalle eventuali direttive che il Concilio avrebbe potuto indicare anche in ordine alla revisione del Codice.

Di fatto fin dall'inizio apparve la caratteristica fondamentale che avrebbe assunto il Concilio: la Chiesa, la sua immagine, la sua natura, la sua missione. La riconciliazione tra mondo moderno e Chiesa, tra cultura e fede, per sanare quella frattura segnata dal Sillabo come reazione al fenomeno del modernismo. Questo orientamento si imponeva da sé. Di fatto l'esigenza era già emersa da qualche secolo prima ed era maturata particolarmente nel secolo XIX.

### *1.3 Emergenza del tema ecclesiologico*

#### *1.3.1 Ecclesiologia gerarchica e giuridica*

A chiusura dell'evo medio e all'inizio dell'evo moderno l'immagine di Chiesa appariva in difficoltà e comunque indebolita. Le osservazioni di Congar sul passaggio da una ecclesiologia misterica ad una ecclesiologia giuridica e gerarchica, anche se vanno ridimensionate, colgono in parte nel segno, almeno se parliamo di accentuazioni nelle sottolineature di alcuni e non di altri aspetti. Dal punto di vista giuridico sorge e si sviluppa il concetto giuridico del soggetto *Chiesa*, come persona morale o persona giuridica pubblica di diritto divino, e si sviluppa quindi l'immagine di Chiesa società perfetta. Dimensione certamente vera e in qualche modo necessaria, che di fatto viene recepita ancora dal Codice attuale e che sta alla base della soggettività della Chiesa stessa. Non si può negare che tale soggettività pur necessaria nel linguaggio giuridico non mette in primo piano la Chiesa come soggettività mistica (il noi dei battezzati).

### 1.3.2 Motivi per la prevalenza della visione giuridica e gerarchica

Le lacerazioni che l'avevano ferita gravemente non solo le avevano portato via anche porzioni rilevanti di popolo di Dio, ma avevano anche messo in discussione le verità fondamentali della sua struttura. Era stata messa in discussione soprattutto la sua struttura gerarchica, che aveva avuto dei riflessi gravi sulla sua stessa struttura sacramentale e magisteriale. Con la negazione del sacerdozio si erano perduti i sacramenti della Eucaristia e della penitenza, oltre a quelli del matrimonio e dell'unzione degli infermi. L'affermazione della parola scritta, come unica fonte di verità, se da una parte aveva portato positivamente allo studio della parola di Dio, dall'altra con la negazione dell'altra fonte della tradizione orale e del magistero, si era perso anche il fondamento stesso della parola scritta, cioè la tradizione. Tale situazione fu anche l'occasione per il risveglio della Chiesa. La situazione del popolo di Dio era quanto mai disastrosa, specialmente nella guida pastorale. La reazione della Chiesa stessa si mosse rinnovando la sua fede e la sua fiducia nella grazia, per una strada opposta a quella di Lutero, come annota lo stesso Kirkegaard.

Questo pastore Luterano riflettendo sulla storia annotava: Lutero e la Chiesa romana partivano dalla stessa constatazione: la situazione di peccato e di infedeltà in cui la Chiesa si trovava. Lutero propose una riforma che finì per aggravare tale situazione; con la sua teologia sulla chiesa finì per legittimare la situazione anziché rinnovarla dal di dentro. La Chiesa di Roma invece ebbe fiducia nella grazia, propose la sua dottrina sulla giustificazione, sul sacerdozio, sulla eucaristia, rinnovò la sua dottrina, propose il rinnovamento dei costumi, della vita, rinnovò la sua fede nella grazia che converte e rinnova i cuori. Da Lutero nacque la riforma, il libero pensiero, l'illuminismo, il modernismo, la cultura liberale, ecc., dalla Chiesa cattolica la controriforma, con la sua miriade di santi, che facendo come punto di riferimento

le novità e la riconferma delle verità nel Concilio di Trento rinnovò la sua missione, ed anche la sua gerarchia, perché vedeva, e giustamente, proprio nella negazione della gerarchia, conseguenze funeste per la natura stessa della Chiesa. Iniziò quella contrapposizione che ancora oggi ci accompagna: modernismo, illuminismo, razionalismo, unità europea, scientismo, frattura tra ragione e fede, e così via. All'interno della Chiesa si fecero vivi i movimenti di rinnovamento nel secolo XIX. Movimento biblico, movimento patristico, liturgico, carismatico ebbero il primo approdo nel Vaticano II dal quale trassero ulteriore alimento.

### 1.3.3 Frattura tra fede e cultura (ragione)

In quest'ultima tappa della storia si è consumata la frattura tra fede e ragione, tra chiesa e cultura moderna, frattura definita da Paolo VI «il dramma dell'epoca moderna». Di fronte al moderno che cercava in tutti i modi e in tutti i campi la novità, ponendosi in rottura con il passato, la Chiesa ha cercato in un primo momento di difendere la sua posizione e il passato, con il rischio di chiudersi alla modernità. Il momento della frattura clamorosa è stato la pubblicazione del Sillabo sotto il Pontificato di Pio IX. Si tratta della condanna di una serie di errori, che caratterizzavano la modernità. Al Sillabo seguì la condanna del modernismo che era ritenuta l'eresia che sintetizzava tutte le eresie; minava le radici della fede, eliminando lo stesso soprannaturale e riducendo il messaggio cristiano a una realtà puramente razionale. S'imponneva la necessità di un confronto, di riprendere il dialogo con la cultura moderna. Tale confronto stentava a decollare. L'occasione propizia fu il Concilio Vaticano II annunciato da Giovanni XXIII nel 1959, quasi all'inizio del suo Pontificato. Il Concilio fin dall'inizio si presentò con delle caratteristiche anomale rispetto a quelle dei Concili del passato. È necessario renderci conto di tali caratteristiche per comprendere lo stesso Concilio e soprattutto il post-concilio.

### 1.3.4 Caratteristiche del Concilio

Il nuovo Concilio, che si annunciava, doveva compiere, secondo l'espressione di Giovanni XXIII, un *aggiornamento* della Chiesa: doveva compiere uno sforzo per superare l'emarginazione della Chiesa dalla società e dal campo della cultura. Doveva essere un Concilio *pastorale*, che, più che condannare dottrine e responsabili di esse, doveva tendere al recupero dei lontani e degli uomini di cultura; doveva caratterizzarsi per il dialogo, non per le condanne: dialogo con gli altri fratelli cristiani non cattolici (ecumenismo), con le altre religioni (Ebrei, Islam) persino con gli uomini che non credevano in Dio. Si doveva pertanto evitare la proposta di dottrine, la condanna esplicita e diretta di errori; si doveva cercare un linguaggio conciliativo e di proposta più che di condanne nette. Si doveva in qualche modo trovare una strada nuova diversa dal passato. Si doveva iniziare in qualche modo un nuovo cammino, che portasse la Chiesa al passo con i tempi, evidenziando particolarmente la sua dimensione spirituale, carismatica piuttosto che quella giuridica. Le parole che assursero a un significato carico di emozioni furono: dialogo, segni dei tempi, modernità, carisma, escatologia. Si trattava evidentemente di atteggiamenti che nell'animo dei proponenti e dei Padri conciliari rimanevano nell'ambito della ortodossia. Però proprio per le loro caratteristiche si presentavano anche esposti ad ambiguità, ad interpretazioni erranee, particolarmente da parte di alcuni; interpretazioni erranee o parziali che trovavano nella stampa e nei mezzi di comunicazione accoglienza e diffusione, sia durante il periodo del dibattito conciliare sia nel periodo successivo riguardante la interpretazione dello stesso Concilio. Così divenne piuttosto diffuso un atteggiamento di rifiuto e rigetto della tradizione, fino ad affermazioni abnormi quali quella di ritenere che la Chiesa vera e autentica di Cristo cominciasse la sua vita con il Concilio Vaticano II.

### 1.3.5 Novità del Concilio Vaticano II

Questo Concilio si vide portatore e custode di una caratteristica quasi di sacralità eccezionale rispetto agli altri precedenti. Non poche dottrine della cultura moderna che la Chiesa aveva rifiutato nel passato erano fatte rientrare in nome dello stesso Concilio Vaticano II o interpretate in un modo non corretto. Là dove poi si doveva constatare che di fatto si faceva una interpretazione che andava oltre la lettera, ci si appellava allo spirito del Concilio. Si ipotizzava poi anche in tempi ravvicinati un Concilio Vaticano III, che fosse il prolungamento e la prosecuzione dell'opera svolta dal Concilio Vaticano II, non potuta realizzare fino in fondo, perché allora i tempi non sarebbero stati ancora maturi. Il Concilio Vaticano II aveva i suoi custodi, attenti perché esso rimanesse intoccabile: tali custodi ritenevano che la Chiesa cominciasse con il Vaticano II, rompendo risolutamente con il passato. In nome del Vaticano II e del suo spirito, come pure in nome del suo carattere di pastoraltà, di aggiornamento e di dialogo, si correva il rischio di legittimare qualsiasi novità, anche se contraria alla lunga tradizione della Chiesa e alla sua dottrina e prassi consolidate. Ma tale interpretazione del Concilio non era assolutamente sostenibile; e di fatto fu rifiutata dall'autorità suprema della Chiesa e dalle scuole teologiche cattoliche.

### 1.3.6 Novità nella continuità e nel solco della tradizione

In realtà il Concilio Vaticano II, sia pure con gli spunti innovatori, legati precisamente al tempo, era e doveva rimanere un Concilio ecumenico della Chiesa cattolica, che doveva essere interpretato in continuità con la sua storia bimillenaria e in accordo con i venti concili ecumenici che lo avevano preceduto, pur tenendo presenti le caratteristiche che lo avevano contrassegnato; anzi proprio tenendo conto di tali caratteristiche. Proprio il carattere pastorale, di aggiornamento, di recupero della cultura del tempo e di apertura al dialogo avrebbero dovuto impedire di trasformare il

Concilio Vaticano II in un Concilio dottrinale in rottura con il passato della stessa Chiesa. Si imponeva di verificare l'applicazione del Concilio e la sua interpretazione.

### 1.3.7 Verifica della retta interpretazione del Concilio

L'occasione per la verifica del Concilio e della sua retta applicazione fu il sinodo dei vescovi in occasione del venticinquesimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II. La relazione finale del Sinodo presenta la situazione caratterizzata da luci e da ombre. Le ombre individuate comunque non sono da attribuire al Concilio, in quanto non tutto ciò che è venuto dopo il Concilio è avvenuto a causa del Concilio stesso.

Anzitutto si rileva un'osservazione generale. Del Concilio Vaticano è stata fatta una lettura, parziale, selettiva e pertanto superficiale, che ha portato a una presentazione unilaterale della Chiesa. Si imponeva una lettura del Concilio più profonda, adeguata e corretta. Lo stesso Sinodo passa in rassegna i diversi temi, evidenziando la lettura distorta e indicando invece la lettura corretta e proponendo suggerimenti e elementi per questa lettura più profonda, passando in rassegna i temi più scottanti ed attuali: La Chiesa, le fonti della rivelazione, la comunione, e la missione della Chiesa nel mondo, particolarmente nella costituzione *Gaudium et Spes*, che più aveva prestato il fianco ad errate interpretazioni, forse proprio perché le caratteristiche del Vaticano II avevano trovato più larga applicazione in questo documento: si tratta del tema della croce, della quale si riafferma l'importanza e la centralità, il significato di aggiornamento, di secolarizzazione e secolarismo, inculturazione, dialogo, opzione preferenziale per i poveri, ecc. Di fatto la *Relatio finalis* con i suoi chiarimenti e suggerimenti non sembra che sia stata in grado di offrire un apporto di peso capace di mutare gli orientamenti. Ha continuato ad essere particolarmente forte una interpreta-

zione del Concilio Vaticano II come concilio di rottura. Di fatto le due tendenze estreme hanno continuato a combattersi. Da rilevare che le due tendenze estreme si trovavano d'accordo sull'interpretazione di rottura del Concilio; traendo però conseguenze diverse: da una parte per creare uno scisma, con l'accusa di tradimento della tradizione da parte del Concilio, e dall'altra una tendenza modernista che ha finito per mettere in discussione verità di fede della Chiesa. La situazione che ha del drammatico appare particolarmente nella difficoltà da parte di alcuni di accogliere e accettare il documento *Dominus Jesus*<sup>1</sup>, che per altro non fa altro che riportare e riproporre le verità fondamentali della fede sul mistero di Cristo e della Chiesa.

#### 1.3.8 I Sommi Pontefici per la difesa e la retta interpretazione del Concilio

I Sommi Pontefici non hanno mancato di tenere ben ferma la rotta: da una parte essi hanno affermato una cosa ovvia: la ortodossia del Concilio e la sua validità per la Chiesa, impegnandosi a tradurlo nella prassi, e dall'altra dando di essa una interpretazione corretta, sia a livello di principio che per quanto riguarda i singoli punti. Giovanni XXIII non intendeva certo rompere con il passato della Chiesa; egli intendeva dare una direttiva nella intenzione chiara di riportare la riconciliazione tra fede e cultura; Paolo VI più volte ha ripetuto che il Concilio Vaticano II non ha messo in discussione la fede della Chiesa; esso ha professato ciò che la Chiesa ha sempre creduto. Ugualmente Giovanni Paolo II. Ma il discorso dottrinale che ha avuto certamente un peso di rilievo è stata l'allocuzione del Papa Benedetto XVI, che ha messo a confronto la dottrina della novità nella continuità con la dottrina della novità in rottura col passato<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dichiarazione *Dominus Jesus*, 6 agosto 2000, *AAS* 92 (2000) 742-765.

<sup>2</sup> BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Curia Romana, 22 dicembre 2005, *AAS* 98 (2006) 40-53.

Di fatto il Concilio Vaticano II non ha realizzato, almeno fino ad oggi, le speranze grandi che molti si ripromettevano. Paolo VI ebbe a dire che dal Concilio Vaticano II ci si aspettava una nuova primavera della Chiesa; invece abbiamo avuto una tempesta. Tuttavia i Sommi Pontefici non hanno mai messo in guardia dal Concilio, ritenuto sempre da tutti promosso dallo Spirito Santo per la Chiesa di oggi. Ciò che è condannato non è il Concilio ma la sua errata interpretazione; errata interpretazione che è detta arbitraria, in quanto non rispondente ai testi conciliari. Così non vengono rinnegate le caratteristiche del Concilio e i suoi scopi: ma vengono chiariti secondo proprio la mentalità dei Papi che lo hanno promosso e i Padri sinodali che lo avevano celebrato: i temi pertanto della pastoralità, dell'aggiornamento, del dialogo, dell'inculturazione, del mondo, ecc. sono rimasti centrali nell'attività e nell'azione della Chiesa.

Il problema della interpretazione è stato affrontato particolarmente dal Papa Benedetto XVI nella sua allocuzione alla Curia romana in occasione degli auguri natalizi. Egli rifiuta una interpretazione del Concilio come rottura con il passato, afferma invece che la corretta interpretazione è quella della novità e della riforma nella continuità.

Dietro questo discorso in realtà si cela una mentalità con la quale si interpreta il cambiamento e il divenire come rottura con il passato, rivelando l'incapacità di armonizzare l'essere e il divenire delle cose, per mancanza di una adeguata filosofia, fondata sulla metafisica dell'essere. Un discorso che non spetta a noi oggi.

## **2. Il tema ecclesiologico nel cammino di revisione del Codice**

### **2.1 *Paolo VI, fedeltà al Concilio e disciplina della Chiesa***

Chiuso il Concilio, il Papa Paolo VI fu sollecito nel riprendere il tema della revisione del Codice, completando gli aspetti organizzativi e soprattutto dando una chiara direzione ai lavori stessi. Di fatto il periodo postconciliare cominciava

ad evidenziare le sue tensioni e le sue contraddizioni nella interpretazione dello stesso Concilio. Da una parte coloro che facevano fatica ad accettare il Concilio nei suoi aspetti innovativi e dall'altra coloro che partendo dagli aspetti innovativi, tendevano a dare una interpretazione ampia appellandosi più che ai testi conciliari ad uno non definito spirito conciliare che avrebbe dovuto portare oltre, addirittura al di là della stessa ortodossia. Tali tensioni si rifletterono anche nel campo del diritto e della disciplina ecclesiastica. In nome di una Chiesa mistica, spirituale, carismatica si faceva fatica a comprendere da parte di alcuni perfino la necessità di un ordinamento giuridico; anzi la stessa nozione di diritto veniva vista come negativa rispetto alla dimensione carismatica e all'azione dello Spirito. Si tendeva a porre una tensione tra teologia e diritto, tra giustizia e carità, tra carisma e istituzione, tra disciplina e libertà cristiana, tra collegialità e primato, tra pastorale e diritto, tra universalità e particolarità, tra passato e presente, tra storia e tradizione, ecc.

Paolo VI, particolarmente attento e vigile, percepì il pericolo di una Chiesa alla deriva, senza disciplina e senza diritto. I lavori di revisione erano piuttosto fermi e le spinte ecclesiali portavano piuttosto lontano dal diritto. Il Codice del 1917 era disatteso e ritenuto sorpassato. Il nuovo non esisteva né dava segni di intraprendere il cammino del rinnovamento.

Nel 1967 ricorreva il cinquantesimo anniversario del Codice del 1917. Sembrava che dovesse passare inosservato. Paolo VI ne volle la celebrazione. Ma non sembra che abbia avuto una grande risonanza, se la notizia appariva in una paginetta dello stesso Osservatore Romano. Fu tuttavia una occasione per risvegliarsi dal letargo. Il presidente della Commissione Pontificia per la revisione del Codice, il Card. Pericle Felice, indirizzandosi al Papa osservava:

Del *Codex Iuris Canonici* alcune norme sono state espressamente abrogate con speciale *Motu Proprio*; molte sono state obrogate o derogate in forza di leggi e di norme successive, al-

cune delle quali riordinanti *ex integro* la materia. Altre ancora, e sono moltissime, sono state emanate per regolare istituti nuovi, in armonia alle esigenze dei tempi. Si è avvertita pertanto la necessità di una nuova codificazione. Questa tuttavia non può limitarsi ad una pura e semplice revisione delle norme ora in vigore, ma deve soddisfare in pieno al nuovo spirito e muoversi verso i nuovi orizzonti, aperti largamente dalla grande Assise Ecumenica che, se è stata conclusa circa un anno e mezzo fa, ha appena iniziato, sia lecito dirlo, il lungo e grande cammino di penetrazione nella vita della Chiesa<sup>3</sup>.

Il Presidente avverte la nuova coscienza del compito della stessa Commissione. Si rende conto che essa, nata per *recognoscere* il Codice, dovrà essere invece una Commissione per una nuova codificazione. Egli pertanto avverte ancora: «Il nuovo Codice di leggi sarà, per conseguenza, la migliore tutela dello spirito del Concilio e contribuirà — così speriamo — alla restaurazione della pace interna della Chiesa»<sup>4</sup>. Per l'occasione ci fu anche un discorso di Paolo VI. In esso egli anzitutto ricorda il compito della Commissione: «*qua ideo constituimus ut leges iuris canonici, secundum praescripta Oecumenici Concilii Vaticani secundi, renovarentur*»<sup>5</sup>. Ma in tale discorso il Papa comincia da lontano, dal significato stesso del diritto nella realtà umana e quindi anche nella Chiesa, sottolineando la funzione positiva e necessaria del diritto, ed esprime la necessità che le leggi siano veramente al servizio della Chiesa e rispondenti alla sua vita, anche per debellare alcune dottrine ostili al diritto che egli denuncia:

*Ad hoc ipsum quod attinet, non desunt quidem causae dubitationis et anxietatis. Quemadmodum notum est, hac aetate nostra non paulum pervagatus est ille quidam habitus mentis, ex*

---

<sup>3</sup> *Communicationes* 1 (1969) 58.

<sup>4</sup> *Communicationes* 1 (1969) 58.

<sup>5</sup> *Communicationes* 1 (1969) 65.

*quo legibus canonicis et omnibus quae eas veluti repraesentant vel aliquo modo harum sunt praedita auctoritate more scepticorum diffiditur vel repugnatur, eaque negleguntur atque etiam despiciantur. Qui habitus mentis multiplici ostenditur ratione, qua ex parte libet memorare aequae interdum extolli, etiam in sociali hominum consortione, ac saepe unice agnosci indolem charismaticam Ecclesiae vel eorum, qui aribitentur sibi hanc assumere posse; memoramus etiam immoderatus a quibusdam commendari potestatem personae humanae ad suum arbitrium sese gerendi, quae eo spectet, ut quivis heteronomi fines et quaevis vincula cuiuslibet auctoritatis, etsi legitime, negetur<sup>6</sup>.*

Ma sul senso del diritto e della disciplina nella vita della Chiesa Paolo VI tornerà frequentemente, come gli si offre l'occasione.

Nel suo discorso alla Commissione per la revisione del Codice egli sottolineava che nella revisione dell'ordinamento giuridico della Chiesa non si trattava semplicemente di una ripulitura o abbellimento, ma di una profonda revisione alla luce del Concilio Vaticano II e dei suoi documenti, particolarmente in relazione alle due costituzioni sulla Chiesa; ma nello stesso tempo il Papa si sentiva impegnato a correggere alcune interpretazioni conciliari che riguardavano particolarmente la disciplina della Chiesa. Si trattava di equilibrio tra le diverse tendenze che già si affacciavano sulla interpretazione e corretta applicazione del Concilio, particolarmente in relazione al diritto positivo; ma non solo. Il Papa non mancò di intervenire più volte, particolarmente nei discorsi alla Rota Romana sul significato del diritto e della disciplina nella Chiesa, modulando i due aspetti: fedeltà al Concilio e fedeltà alla disciplina della Chiesa. Tra i tanti discorsi sul diritto rinviamo agli studi di J. Beyer<sup>7</sup>; qui ci ac-

---

<sup>6</sup> *Communicationes* 1 (1969) 68-69.

<sup>7</sup> J. BEYER, «Significato e funzione del diritto canonico. Il pensiero di Paolo VI», *Vita Consacrata* 18 (1982) 739-750; ID., «Constitutio Apostolica "Sacrae disciplinae leges". Codicis renovati promulgatio»,

contentiamo di riferirci ad un suo discorso dove vengono evidenziati i diversi temi da lui toccati nel campo del diritto.

Il tema del diritto ormai era entrato nelle preoccupazioni del Papa che non cessava di richiamare l'importanza e la necessità del diritto nella vita della Chiesa. Si andava difendendo sempre di più una mentalità antiggiuridica nella Chiesa proprio appellandosi al Concilio e alla natura della Chiesa fino a negare la stessa necessità di un diritto della Chiesa. Si trattava di ripensare i principi alla luce del Concilio, i quali avrebbero dovuto guidare la nuova codificazione, evitando particolarmente le errate visioni conciliari che si appellano particolarmente alla cost. *Lumen Gentium* e alla cost. *Gaudium et Spes*.

## 2.2 I dieci principi<sup>8</sup>

Ad introduzione dei dieci principi si afferma che l'opera della revisione del codice è «*veluti complementum*» dello stesso Concilio<sup>9</sup>; vengono poi richiamate le due indicazioni offerte da Paolo VI nel suo discorso alla Commissione il 20 ottobre 1965: «*scilicet (ius canonicum) accomodari debet novo mentis habitui, Concilii Vaticani secundi proprio, ex quo curae pastorali plurimum tribuitur, et novis necessitatibus populi Dei*»<sup>10</sup>.

I dieci principi costituiscono già una prima risposta alle errate interpretazioni del Concilio, in quanto i dieci principi nascono per rivedere il Codice alla luce del Concilio, ma lontano dalle errate interpretazioni.

---

*Periodica* 72 (1983) 181-204; ID., *Il Codice del Vaticano II, dal Concilio al Codice*, Bologna 1984; ID., ed., *SS. DD. Pauli VI Allocutiones de iure canonico*, Roma 1974.

<sup>8</sup> Vedi *Communicationes* 1 (1969) 77-85 e la *Relatio* su di essi, pp. 86-91; anche le risposte alle domande, pp. 92-98.

<sup>9</sup> *Communicationes* 1 (1969) 78.

<sup>10</sup> *Communicationes* 1 (1969) 78.

Così il primo principio, rispondendo a coloro che pretendevano che alla Chiesa bastasse una *regula fidei* afferma che la Chiesa ha bisogno di un vero ordinamento giuridico; e afferma che tale esigenza emerge proprio dalla natura della Chiesa, che ha una sua soggettività giuridica, che risponde alle esigenze della sovranità, indipendenza e libertà rispetto allo stato; richiede inoltre condizioni precise per individuare chi appartiene ad essa e può pertanto partecipare ai suoi beni spirituali, è pure necessario determinare i diritti e i doveri reciproci all'interno della comunità ecclesiale. In questo ordinamento non può mancare neppure il diritto penale (principio nono).

Tuttavia l'ordinamento giuridico della Chiesa, per la sua natura di comunità soprannaturale che persegue la salvezza eterna dell'uomo, ha delle peculiarità che devono essere rispettate, come per es. la distinzione tra foro interno e foro esterno (principio secondo); dispone di strumenti non solo giuridici ma anche pastorali; ed ha a cuore non solo la giustizia, ma anche la carità; i suoi mezzi non sono solo giuridici (principio terzo). Per la Chiesa in modo particolare ha un significato importante il principio di sussidiarietà (principio quinto); devono essere anche definiti i diritti personali e le procedure per la loro protezione (principi sesto e settimo). La peculiarità dell'ordinamento canonico dovrebbe emergere dalla stessa impostazione sistematica (principio decimo).

### 2.3 *La costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges*

Il collegamento tra la revisione del Codice e il Concilio Vaticano II viene sottolineato in modo molto forte nella cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, con la quale viene promulgato il nuovo Codice. Essa evidenzia che la riforma del Codice era una esigenza intrinseca allo stesso Codice del 1917, però vi era anche un'altra ragione e forse principale:

*Attamen alia quoque responsio est, eademque praecipua: scilicet reformati Iuris Canonici prorsus poscit atque expetit videbatur ab ipso Concilio, quod in Ecclesiam maximopere considerationem suam converterat*<sup>11</sup>.

Vengono evidenziati motivi ed aspetti specifici di collegamento tra Codice e Vaticano II. Esso però è intimamente legato al Concilio Vaticano II per diverse ragioni, le quali permettono di definirlo l'ultimo documento del Vaticano II. Nella mente del Papa il Concilio era concepito come l'evento pentecostale che avrebbe dovuto portare un soffio di vita nuova, non tanto dal punto di vista dottrinale, quanto piuttosto dal punto di vista pastorale e di presentazione rinnovata dell'immagine della Chiesa, che avrebbe dovuto riflettersi poi nella vita e nella disciplina dei fedeli.

Il nesso tra Concilio e revisione del Codice è stretto, al punto che il Codice vigente non può essere compreso senza il Concilio Vaticano II. È un atto primaziale, ma realizzato nella collegialità, quanto al sistema di lavoro.

Si pone la domanda che cosa sia un Codice nella Chiesa. La risposta è nella storia stessa della Chiesa, a partire dal Vecchio Testamento. Esso pertanto non è per prendere il posto della grazia, dei carismi e della carità, ma proprio per il loro servizio. Esso è necessario per la Chiesa e risponde pienamente alla sua natura. La novità del Codice attuale sta nel fatto del suo legame con il Concilio.

*Quinimmo affirmari licet inde etiam proficisci notam illam, qua Codex habetur veluti complementum magisterii a Concilio Vaticano II propositi, peculiari modo quod attinet ad duas Constitutiones, dogmaticam nempe atque pastorem.*

---

<sup>11</sup> Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges* qua Codex Iuris Canonici recognitus promulgatur (25 Iannuarii 1983), *AAS* 75/II (1983) VII-VIII.

*Hinc sequitur, ut fundamentalis illa ratio novitatis, quae, a traditione legifera Ecclesiae numquam discedens, reperitur in Concilio Vaticano II praesertim quod spectat ad eius ecclesiologicam doctrinam, efficiat etiam rationem novitatis in novo Codice.*

*Ex elementis autem, quae veram ac propriam Ecclesiae imaginem exprimant, haec sunt praecipue recensenda: doctrina qua Ecclesia ut Populus Dei (cf. Const. Lumen gentium, 2) et auctoritas hierarchica uti servitium proponitur (ibid, 3); doctrina praeterea quae Ecclesiam uti communionem ostendit ac proinde mutuas statuit necessitudines quae inter Ecclesiam particularem et universalem, atque inter collegialitatem ac primatum intercedere debent; item doctrina qua omnia membra Populi Dei, modo sibi proprio, triplex Christi munus participant, sacerdotale scilicet propheticum atque regale, cui doctrinae ea etiam adnectitur, quae respicit officia ac iura christifidelium, ac nominatim laicorum, studium denique ab Ecclesia in oecumenismum impendendum<sup>12</sup>.*

Tutto in linea con il principio della fedeltà nella novità e della novità nella fedeltà: *fidelitatis in novitate et novitatis in fidelitate*.

### **3. Il Codice viene presentato come il Codice del Concilio, il suo ultimo documento**

Il Codice promulgato fu presentato e giustificato in relazione al Concilio; ne furono evidenziati i diversi aspetti sia nelle allocuzioni pontificie come pure negli incontri di studio che le diverse facoltà di diritto canonico organizzarono sia a Roma che nelle diverse parti del mondo, particolarmente durante il tempo di vacanza della legge in vista della sua entrata in vigore. Uno sguardo, sia pure sommario e fugace, ad alcuni interventi in materia può essere utile, per rivivere quasi un certo entusiasmo che si respirava per il nuovo Codice della Chiesa del Concilio.

---

<sup>12</sup> Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges* (cf. nt. 8), XII.

### 3.1 *I vari discorsi del Santo Padre*

Ci fu anzitutto una Presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico alla Curia Romana da parte del Santo Padre<sup>13</sup>. Il Sommo Pontefice indica il fondamento del diritto della Chiesa, nella sua stessa storia più che bimillenaria, ma anche nella sua stessa natura societaria *sui generis*, come pure nella riflessione teologica, ecclesiologica ed escatologica. Il diritto c'è già nella stessa articolazione. In modo particolare egli sottolinea il riferimento al Concilio con le

accentuazioni e impostazioni, talora nuove ed innovatrici, in non pochi settori; né solo — come ho detto finora — in quello dell'ecclesiologia, ma anche nel campo della pastorale, nell'ecumenismo e nel ribadito impegno missionario<sup>14</sup>.

Egli afferma: «È certo che i postulati conciliari come le direttive pratiche tracciate al ministero della Chiesa, trovano nel nuovo Codice esatti e puntuali riscontri, a volte perfino verbali»<sup>15</sup> come ad esempio: *Lumen Gentium*, III, ed il Libro II, *De Populo Dei*. Anzi, il nuovo diritto si giustifica e si legittima proprio in relazione al Concilio:

il legittimo posto spettante al diritto nella Chiesa, si conferma e giustifica nella misura in cui esso si adegua e rispecchia la nuova temperie spirituale e pastorale: nel servire la causa della giustizia, il diritto dovrà sempre più e sempre meglio ispirarsi alla legge comandamento della carità; in esso vivificandosi e vitalizzandosi. Animata dalla carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive!<sup>16</sup>.

Il diritto si inserisce così nella vita della Chiesa come parola di Dio attuata nella vita e nella prassi della Chiesa,

---

<sup>13</sup> Vedi testo in *Communicationes* 15 (1983) 9-17.

<sup>14</sup> *Communicationes* 15 (1983) 15.

<sup>15</sup> *Communicationes* 15 (1983) 15.

<sup>16</sup> *Communicationes* 15 (1983) 5.

come egli afferma nell'immagine del triangolo al vertice del quale sta la parola di Dio e alla base dei lati il magistero e il diritto della Chiesa.

Lo stesso Sommo Pontefice in un breve intervento ebbe ad affermare che il Codice è frutto del Concilio:

Il Concilio Vaticano II fu realizzato negli anni 1962-1965. La riforma del Diritto Canonico doveva seguire le orme del Concilio. Ed ecco che, nel 24° anniversario del primo annuncio, anche quell'intendimento di Papa Giovanni diviene realtà ai nostri giorni<sup>17</sup>.

Nel presentare il Codice del 1983 il Papa Giovanni Paolo II lo qualificò come l'ultimo documento del Vaticano II. Si differenzia dal Codice del 1917:

Per essere compreso, questo Codice deve essere studiato seriamente. Esso non è ciò che fu il Codice del 1917: l'unificazione e la purificazione del diritto esistente, secondo gli intendimenti di quel pastore incomparabile che fu san Pio X. Il Codice del 1983, promulgato e mandato in vigore in quest'anno della Redenzione, è un Codice molto differente. Esso si inserisce, certo, nella tradizione ecclesiale, ma la vivifica con lo spirito e le norme conciliari. È il Codice del Concilio e, in questo senso, è «l'ultimo documento conciliare», il che indubbiamente costituirà la sua forza e il suo valore, la sua unità e il suo irraggiamento<sup>18</sup>.

La verifica va fatta particolarmente nell'esame delle fonti:

Quando avremo davanti agli occhi le «*Fontes Novi Codicis*», ci stupiremo e ci meraviglieremo di vedere dei testi canonici così densi e sicuri affondare le loro radici nella dottrina del Concilio e nell'esperienza che ne è seguita. Questo ci ha consentito di apprezzare meglio certe norme conciliari e di evi-

---

<sup>17</sup> *Communicationes* 15 (1983) 17.

<sup>18</sup> *Communicationes* 15 (1983) 124-125.

tare gli abusi causati a volte da loro applicazioni azzardate o false interpretazioni<sup>19</sup>.

Così lo studio del Codice è anche lo studio del Concilio:

*Studium Codicis, schola Concilii!* È proprio così che occorre vedere lo studio prolungato del Codice: la percezione delle connessioni che collegano i canoni tra loro, la comprensione dello spirito che li unifica, l'applicazione pastorale che deve farne l'attuazione sempre più fedele del Concilio, l'adattamento voluto dal Concilio ai paesi, alle culture ed alle situazioni differenti, la competenza riconosciuta nel Codice ai vescovi diocesani ed alle conferenze episcopali sono un segno e una missione nuova, di cui tutto il popolo di Dio prenderà coscienza a poco a poco<sup>20</sup>.

Il nuovo Codice diventa allora il Codice del popolo di Dio in cammino con la Chiesa:

Infatti questo Codice è il Codice del Popolo di Dio, dove è stabilita la struttura della Chiesa, dove è facilitata l'apertura allo Spirito, dove è espressa la fedeltà ai doni e carismi diversi, dove è rafforzato l'autentico diritto, dove viene edificata l'unità nella comunione<sup>21</sup>.

Non è solo un Codice di norme redatte da tecnici del diritto, ma respira con la teologia e la spiritualità della Chiesa:

Alla sua redazione ha pure recato un contributo illuminante lo sforzo dei teologi, che hanno messo in evidenza, nel mistero della Chiesa contemplato con amore, le componenti essenziali volute da Cristo, Verbo Incarnato, suo fondatore e capo<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> *Communicationes* 15 (1983) 125.

<sup>20</sup> *Communicationes* 15 (1983) 125.

<sup>21</sup> *Communicationes* 15 (1983) 125.

<sup>22</sup> *Communicationes* 15 (1983) 125.

Il 9 dicembre 1983 ai partecipanti ad un corso di introduzione al nuovo Codice di Diritto Canonico, Giovanni Paolo II diceva:

1. [...] Il Codice porta a compimento l'opera del Concilio Vaticano II. Mai un Concilio Ecumenico ha dato l'avvio ad un tale rinnovamento, mai un Codice si è prefissato con tanta cura di cercare di inserire un Concilio nella vita.

2. A voi certamente non è sfuggita l'importanza di questo momento storico, unico nella vita della Chiesa e già ne pregustate i felici risultati. Il favorevole eco di consensi col quale il Codice è stato accolto nella Chiesa è una grazia, è un segno dello Spirito.

Ciò che è stato meditato e pregato nel Concilio, ciò che è stato voluto come comunione di tutti nella forza dello Spirito, consentirà alla Chiesa di essere quella grande fraternità sacramentale dei battezzati, immagine della Santa Trinità, da cui essa trae la sua unità: *plebs sancta de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti coadunata*.

3. Il Codice è frutto di questa contemplazione; pertanto è in tale luce che esso deve essere compreso e diligentemente applicato: esso diventerà, così, strumento di ordine e di pace, vincolo di comunione, diritto di carità, diritto dello Spirito Santo. Nel vedere in quante lingue è già stato tradotto, come è studiato, compreso e diffuso, voi vi rallegrerete con me per i frutti che esso apporta e prepara e perciò che rinnova le nostre attitudini e le nostre mentalità, i nostri pensieri e i nostri cuori. Ultimo documento conciliare, il Codice sarà il primo a *inserire tutto il Concilio in tutta la vita*<sup>23</sup>.

Nel discorso Ad Praelatos Auditores Ceterosque Officiales et Administros Tribunalis Sacrae Rotae coram admissos il Papa affermava:

---

<sup>23</sup> *Communicationes* 15 (1983) 128.

Mi sembra che l'auspicio di Paolo VI si sia ampiamente avverato nei testi legislativi del nuovo Codice: la dottrina ecclesiologica, conforme agli insegnamenti del Vaticano II, e le indicazioni pastorali in esso contenute gli assicurano una ricchezza stimolante ed una aderenza concreta alla realtà, che meritano di essere attentamente studiate per essere poi generosamente applicate alla vita della Chiesa<sup>24</sup>.

Egli denuncia la falsa contrapposizione tra libertà e carismi, e legge della Chiesa: anzi la legge è al servizio di essa.

### 3.2 *Discorso del Pro Presidente S.E. Mons. Rosalio Castillo Lara*<sup>25</sup>

Il Sinodo e il Concilio erano nei desideri del Papa: «Essi condurranno felicemente all'auspicato ed atteso aggiornamento del Codice»<sup>26</sup>. All'inizio sembrava un lavoro di modeste proporzioni: si trattava di *recognoscere*, rivedere. Tale doveva essere il compito della commissione. In realtà presto si rivelò che si doveva elaborare una vera e propria riforma. Come ebbe a sottolineare anche Paolo VI nel discorso del 4 febb. 1977:

*Codicis iuris canonici recognitio non esse potest sola emendatio prioris quatenus res non in aptum ordinem rediguntur, iis additis, quae inducenda visa sunt, atque iis omissis, quae non amplius vigent, sed instrumentum vitae Ecclesiae quam maxime accomodatum post celebratum Concilium Vaticanum II evadat oportet*<sup>27</sup>.

Il Presidente sottolinea due criteri: il primo è la fedeltà al Concilio «che si è cercato di tradurre più fedelmente pos-

---

<sup>24</sup> *Communicationes* 15 (1983) 21.

<sup>25</sup> *Communicationes* 15 (1983) 27-35.

<sup>26</sup> *Communicationes* 15 (1983) 27.

<sup>27</sup> *Communicationes* 9 (1977) 24.

sibile in norme giuridiche»<sup>28</sup>. Tuttavia si deve distinguere ciò che è dottrinale e ciò che è normativo giuridicamente. Il secondo criterio «che non è meno importante, è la fedeltà alla tradizione giuridico-legislativa della Chiesa»<sup>29</sup>. Perciò l'interpretazione richiede sempre il confronto con il Concilio ma anche con il Codice Pio Benedettino.

Un maggiore afflato teologico, tendente a sottolineare l'indole peculiare del diritto canonico e la vincolazione del Codice col Concilio Vaticano II. Non pochi canoni, specialmente in materia sacramentaria o ecclesiologica, offrono delle sintesi teologiche di notevole precisione ed alcuni, quando l'argomento lo permette, riproducono *quasi ad litteram* le formulazioni stesse del Concilio<sup>30</sup>.

Lo stesso ordine sistematico deve evidenziare, per quanto è possibile, l'immagine conciliare della Chiesa:

L'ordinamento sistematico, benché ispirato ad un criterio pragmatico quello cioè di facilitare agli operatori pastorali l'uso della comprensione della nuova legislazione, pur non abbandonando radicalmente la sistemazione fin qui usata, presenta delle interessanti novità, che traggono ispirazione dal Concilio Vaticano II<sup>31</sup>.

Tra le innovazioni più rilevanti è da segnalare anzitutto il concetto di comunione. Poi, in stretta relazione con essa, va menzionata anche l'armonica relazione tra Chiesa Universale e Chiese particolari. Viene sancita la vera uguaglianza tra i fedeli. Nuovo è anche lo Statuto di *christifidelis*. Ed è ampliato notevolmente lo spazio operativo dei laici nella Chiesa.

---

<sup>28</sup> *Communicationes* 15 (1983) 31.

<sup>29</sup> *Communicationes* 15 (1983) 31.

<sup>30</sup> *Communicationes* 15 (1983) 32.

<sup>31</sup> *Communicationes* 15 (1983) 32.

Ma oltre alle ricchezze dottrinali racchiuse nei canoni, Castillo Lara fa accenno all'intenzionalità e proiezione pastorale del nuovo Codice. Già Paolo VI nel 1965 tracciava alcune linee direttive in questo senso:

adeguare il Codice «*novo mentis habitui, Concilii Oecumenici Vaticani II proprio, ex quo curae pastoralis plurimum tribuitur*» (*Communicationes*, I, (1969), p. 41). Ed il Sinodo dei Vescovi del 1967 sottolineò la preoccupazione di favorire la cura pastorale come uno dei principi direttivi della revisione del Codice<sup>32</sup>.

Ma tutto l'ordinamento canonico è al servizio della pastorale. L'ultimo canone riassume bene il concetto: la *salus animarum*.

### 3.3 *Discorso di Sua Em.za Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato*<sup>33</sup>

Il Segretario di Stato centra il suo discorso nel fatto che con la promulgazione del nuovo Codice, il Papa, più che porre l'accento sul legittimo esercizio del suo potere pieno, immediato e universale di governo, ha inteso rispondere al suo dovere di Pastore della Chiesa universale.

Ed è in questo contesto eminentemente pastorale che Voi, Beatissimo Padre, avete inteso portare a termine l'opera decisa da quell'altro grande Pastore d'anime che fu Giovanni XXIII, iniziata e condotta a buon punto dal vostro Predecessore Paolo VI e, dopo la breve parentesi del Pontificato di Giovanni Paolo I, affidata alle vostre mani [...] Così la Chiesa deve vedere e comprendere il Codice di Diritto canonico ora riveduto e rinnovato<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> *Communicationes* 15 (1983) 34.

<sup>33</sup> *Communicationes* 15 (1983) 36-41.

<sup>34</sup> *Communicationes* 15 (1983) 37.

#### **4. Le riflessioni di oggi sul rapporto tra Codice e Concilio**

Siamo partiti da una caratteristica fondamentale del Codice del 1983: il suo collegamento con il Concilio Vaticano II, e particolarmente con la sua ecclesiologia. È una caratteristica non esaustiva, ma certamente la più significativa per una comprensione della storia di esso. Per evidenziare tale caratteristica, abbiamo tracciato e percorso un cammino: dall'annuncio fino alla sua entrata in vigore, prima domenica di avvento del 1983. Abbiamo voluto andare oltre lo stesso periodo della promulgazione, perché significativa è anche la coscienza che si è espressa nella stessa presentazione e preparazione per la sua applicazione ed entrata in vigore.

In questo cammino abbiamo rilevato un crescendo che ha arricchito il senso della connessione con il Concilio Vaticano II. Dalla semplice coincidenza di data nell'annuncio, dato puramente cronologico, siamo passati ad un nesso sempre più profondo, fino all'affermazione che fa del Codice un frutto del Concilio, addirittura un suo documento postumo, l'ultimo documento; il documento che incarna e custodisce il Concilio da manipolazioni e deviazioni. Le lodi che sono state espresse per il Concilio, in qualche modo sono passate al Codice stesso. Così teologia e diritto sono state accomunate felicemente; teologi e canonisti si sono trovati a braccetto. La Chiesa mistero e sacramento di salvezza, e comunione, vivificata dallo Spirito Santo, e Chiesa istituzione avrebbe trovato una adeguata espressione ed armonizzazione. L'ecclesiologia del Vaticano II è divenuto anche il criterio ermeneutico del nuovo Codice.

All'interno di questo cammino sono stati sottolineati anche aspetti particolari specifici del nuovo Codice che risulterebbe la traduzione giuridica dei principi dottrinali del Concilio, e particolarmente della ecclesiologia del Vaticano II, fino ad indicare quasi un ideale che almeno in qualche parte è stato possibile raggiungere: la trascrizione verbale dello stesso Concilio Vaticano II! Così il nuovo Codice è

stato lodato per la sua ricchezza dottrinale, per il suo afflato spirituale e per la sua pastoralità, che permette di leggere la norma nel suo significato di servizio alla salvezza delle anime. Il Codice si legittima e giustifica in relazione al Concilio e alla fedeltà ad esso, al punto che là dove tale fedeltà fosse in dubbio il criterio interpretativo prevalente dovrebbe essere lo stesso Concilio.

Questa visione del Codice, almeno nella parte finale di promulgazione e di presentazione di esso rispecchia il clima del tempo che faceva leva particolarmente sull'esaltazione del Concilio e dello spirito conciliare. Attraverso questo clima favorevole al Concilio e alla sua ecclesiologia si intendeva anche far passare l'aspetto disciplinare, normativo e istituzionale della Chiesa e della vita della Chiesa, che pure il Concilio non aveva certamente trascurato, ma che era stato messo piuttosto in ombra da una certa tendenza spiritualista e carismatica della vita della Chiesa. Di fatto, abbiamo avuto modo di rilevarlo, particolarmente nel dopo Concilio si era rafforzata una certa tendenza che non lasciava spazio alla disciplina e al diritto. Di questo aspetto si era reso conto bene Paolo VI che, come abbiamo sottolineato, non aveva mancato di rimarcarlo nei suoi interventi. Anzi i dieci principi per la revisione del Codice erano stati elaborati proprio in relazione a tale tendenza, particolarmente i principi circa la necessità di un ordinamento giuridico della Chiesa e sul diritto penale, anche se negli stessi principi si sottolineavano le peculiarità del diritto della Chiesa. La sottolineatura poi insistente sul fatto che il Codice nuovo era il Codice del Concilio e l'ultimo documento del Concilio significava che esso era stato fedele al Concilio e lo aveva interpretato correttamente; esso pertanto, venendo dopo tanti anni dal Concilio, costituiva già una interpretazione del Concilio stesso.

Di fatto i problemi che vennero ponendosi sulla interpretazione del Concilio, se in linea di rottura o di continuità

nella riforma, se doveva prevalere la lettera o lo spirito del Concilio che andava molto al di là della lettera e che doveva segnare il passo, trovarono il loro riflesso anche nella problematica dell'ordinamento canonico in genere e del Codice in specie.

Se il Codice si misurava dalla sua fedeltà al Concilio e alla sua retta traduzione e la massima era nella stessa citazione verbale del Concilio, allora tanto valeva rifarsi direttamente al Concilio, omettendo per quanto possibile lo stesso Codice: sarebbe stato più facile affermare la validità del documento. Di fatto si è introdotta nella prassi della Curia Romana di infarcire i testi, anche quelli disciplinari, di citazioni conciliari, e trascurare quasi completamente il Codice. In tal modo non si faceva un buon servizio allo stesso Codice. Di fatto i testi conciliari diventavano normativi attraverso il Codice; presentati direttamente essi di fatto conservavano piuttosto una esortazione o direzione dottrinale che la dimensione normativa tipica di un codice o di un ordinamento giuridico.

Con l'esaltazione del Codice in riferimento alla sua dottrina, in realtà si correva il rischio di fare accettare il Codice non per il suo valore normativo in sé, ma per la dottrina, per la teologia che esso conteneva, snervando così la forza normativa tipica della stessa disciplina. La teologia corre il rischio pertanto di prendere il posto del diritto o di privare il diritto del suo significato proprio e della sua forza normativa e disciplinare.

Il pericolo poteva essere ancora più grave nel contesto della riflessione sullo stesso diritto della Chiesa, in relazione al diritto della società umana. Nella retta ed ottima intenzione di sottolineare le peculiarità del diritto della Chiesa come popolo di Dio, con fini soprannaturali e mezzi soprannaturali, si è imboccata una strada che poi è risultata un vicolo cieco. Se il diritto della Chiesa è un diritto speciale, analogo rispetto a quello civile, si corre il rischio di perdere la caratteristica propria del diritto, ossia quello della obbli-

gatorietà in quanto ordine razionale per il bene comune della stessa comunità. Per di più si è finito per rompere il dialogo necessario tra diritto della comunità umana e diritto della Chiesa, proprio all'interno di quel dialogo che il Concilio voleva ricomporre tra fede e ragione. Di fatto l'ordinamento canonico, nel clima di questa nebulosità dottrinale, ha avuto sempre meno cultori laici e sempre meno spazio nelle facoltà statali di giurisprudenza. Una rottura di dialogo che ancora oggi soffriamo, perché se si ignora il diritto della Chiesa si finisce per ignorare la Chiesa e di valutarla e giudicarla solo in base al diritto civile e da operatori del diritto che poco o nulla sanno della stessa Chiesa. Se nello studio del diritto la teologia finisce per prevalere, il rischio di perdere il senso proprio e specifico del diritto è in agguato. È invalsa l'idea che il diritto della Chiesa sia teologia, mentre l'altro diritto è filosofia. In realtà la base filosofica del diritto non esclude e non può escludere che vi sia uno spazio per la teologia, e viceversa la base teologica non può escludere che vi sia spazio anche per la filosofia.

Non è mancato chi ha fatto osservare che altro è la teologia e altro il diritto (Il Presidente della Commissione per la revisione del Codice, S.E. Castillo Lara) e precisato che il Concilio è una riflessione teologica, mentre il diritto sulla base di questa riflessione e a partire da essa regola la vita pratica dei fedeli, nel sistema e nella pratica del diritto. E se la riflessione teologica della Chiesa è in continuità con la sua storia del passato, così anche la applicazione del diritto non può prescindere dalla storia del suo passato e quindi della tradizione giuridica della Chiesa. Trascurare questo aspetto può portare a confusione e discussioni infinite. Giovanni XXIII pensava ad un Concilio pastorale, che non intendeva definire dottrine nuove e tanto meno dogmi; ma, salva la dottrina della Chiesa, trovasse un modo di presentarla più vicino all'uomo di oggi e possibilmente anche nel suo linguaggio culturale, in modo da riannodare i fili del dialogo culturale tra fede e cultura. In questo tipo di

impegno il raccordo con la tradizione è quanto mai indispensabile; analogamente si dovrebbe dire anche da parte del Codice, sia pure nel rinnovamento necessario. Il periodo che si è vissuto nella interpretazione di rottura con il passato ha portato a mettere in discussione tante certezze della tradizione, senza fondati motivi.

Per quanto riguarda la *Lumen Gentium*, è clamorosa l'interpretazione del testo conciliare sulla Chiesa, che interpretato in chiave di rottura con il passato ha portato a discussioni che hanno perfino messo in discussione verità di fede, proclamate nella *Dominus Jesus*, e nel campo di riflesso del diritto la messa in discussione della verità della identificazione tra Chiesa di Cristo e Chiesa cattolica. La stessa riflessione sugli stati di vita, pur ricca di spiritualità e di teologia, ha avuto bisogno di essere ripresa da capo attraverso i sinodi dei Vescovi che hanno dovuto riprendere la dottrina conciliare sui laici, sul sacerdozio e sulla vita consacrata. Il tema dell'origine della potestà, il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare, il concetto di comunione in relazione alla scomunica e all'appartenenza alla Chiesa sono stati tanti temi che richiedevano l'armonizzazione tra il vecchio e il nuovo. A proposito di questi argomenti viene alla mente il testo evangelico: *scriba doctus regni coelorum profert de thesauro suo nova et vetera* (Mt 13,52).

Nel campo della *Gaudium et Spes*, là dove si è dimenticata la tradizione canonica si è smarriti con riverberi sul diritto particolarmente sulla soggettività canonica (la Chiesa come persona morale, *universitas personarum*, società dotata di organi gerarchici e carismatici) ha portato a negare che la Chiesa possa essere ritenuta soggetto giuridico. Il tentativo più grande che è stato fatto è stato quello della sistematicità del Codice: si è tentato in tutti i modi per trovare una sistemazione che rispondesse alla immagine teologica di Chiesa, ha dovuto poi cedere il passo alla realtà, e sottostare alle esigenze del metodo giuridico.

Analogamente si può dire in relazione alla problematica sorta nel campo del diritto matrimoniale, sul concetto di persona, il concetto di amore coniugale rispetto al consenso matrimoniale, e l'inseparabilità per i battezzati tra il vincolo naturale e il sacramento del matrimonio.

In conclusione, dalla storia che ci sta alle spalle dobbiamo trarre particolarmente una lezione di umiltà, che i medievali esprimevano con l'adagio: noi siamo *quasi nani super gigantium humeris et longius quam ipsi speculamur*. Siamo chiamati a coniugare bene l'essere e il cambiamento; l'identità con il rinnovamento; la permanenza con il progresso. Il progresso non è possibile senza la continuità. La rottura con il passato toglie le radici e non indica un cammino. È la minaccia del razionalismo che invece d'armonizzare ragione e fede, pretende di affidarsi solo alla ragione umana.

Purtroppo il perdurante e incessante impegno che ha occupato i canonisti durante la lunga preparazione del nuovo Codice non ha permesso loro di curare adeguatamente anche la storia delle istituzioni della Chiesa e del diritto canonico. Se avessero avuto più tempo per indagare nella storia, avrebbero trovato certamente un tesoro prezioso che li avrebbe aiutati a proporre sintesi più accurate e meno parziali e unilaterali.

Ispirandosi alla retta dottrina conciliare, particolarmente da quella sulla Chiesa, il canonista vuole svolgere il suo compito al servizio della Chiesa, come discepolo che si mette in continuo ascolto del suo insegnamento, particolarmente di quello conciliare da essa stessa interpretato; non cessa di imparare, ma deve anche dare, in umiltà, il suo contributo specifico di esperto del diritto.

Vale la pena, a chiusura del nostro discorso, richiamare quanto il Concilio ci ha detto nel decreto *Optatam Totius* a proposito degli studi ecclesiastici e in specie del diritto canonico.

A livello generale, a proposito delle discipline teologiche che il Concilio dà indicazioni preziose:

Alla luce della fede e sotto la guida del magistero della Chiesa, le discipline teologiche siano insegnate in modo che dalla Divina Rivelazione gli alunni possano attingere accuratamente la dottrina cattolica, la studino profondamente, ne facciano l'alimento della propria vita spirituale, e siano in grado di annunciarla, esporla e difenderla nel ministero sacerdotale (*OT* 16).

A proposito dell'insegnamento del diritto canonico leggiamo: «Nell'esporre il diritto canonico [...] si guardi al Mistero della Chiesa, secondo la costituzione dogmatica "sulla Chiesa" promulgata da questo S.Concilio» (*OT* 16,4).

VELASIO DE PAOLIS, C.S.